



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vigilanza

RESPONSABILE: Deiana Pierluigi

ORDINANZA N. 79

in data 08/07/2015

OGGETTO:

Proroga dell'Ordinanza numero 66/2015 - Divieto temporaneo di transito in via Gramsci dal 10 luglio 2015 per ulteriori giorni quindici, dalle ore 8,00 alle ore 18,00, ma esecutivo nei soli giorni e orari di stazionamento di autoveicoli ad uso speciale per i lavori edili su fabbricato

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Richiamata l'Ordinanza numero 66 del 9 giugno 2015;

Vista la richiesta presentata dal signor F.F., registrata in data 7 luglio 2015 al protocollo numero 10685, tesa a ottenere la proroga dell'interruzione della circolazione stradale nella via Gramsci a decorrere dal 10 luglio 2015 e per la durata di ulteriori giorni 15, al fine di completare i lavori di rifacimento del fabbricato di sua proprietà sito al civico 3, di cui alla ex Concessione Edilizia numero 35 del 25 giugno 2014 rilasciata dal Settore Edilizia Privata del Comune di Sestu, con la precisazione che la concreta chiusura verrà di volta in volta effettuata ove nell'ambito di detti lavori dovrà procedersi con la demolizione del solaio o scarico di materiale edile con automezzi tali da impedire la circolazione stradale nella suddetta via;

Ritenuto opportuno per ragioni di sicurezza stradale dar corso al provvedimento richiesto, limitando l'operatività della presente ai giorni e orari in cui sia concreta l'esigenza di interrompere la circolazione stradale per il compimento delle suddette operazioni;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto dell'articolo 6, comma 4 lettera f) e comma 5 lettera d) e articolo 7, comma 1 lettera a) e comma 4 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta nel centro abitato per esigenze di carattere tecnico, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche;

Ordina

- 1) a decorrere dal 10 luglio 2015 e per la durata di giorni quindici, e comunque fino al termine dei lavori e della messa in sicurezza del sito, è disposto nella via Gramsci il divieto di transito nel tratto antistante il fabbricato di cui al civico 3, limitatamente alle sole giornate e orari (dalle ore 8,00 alle ore 18,00) in cui debbano svolgersi operazioni che richiedono il permanere in strada di automezzi per il carico e lo scarico di materiali edili nell'ambito dei lavori concessi di cui in premessa, fermo restando l'obbligo di posizionamento di idonea segnaletica stradale di regola almeno 48 ore prima della chiusura;
- 2) per quanto possibile e compatibilmente con la sicurezza dei lavori e degli utenti della strada dovrà essere garantito l'accesso ai residenti;

Demanda

al richiedente e alla Impresa da egli incaricata, in solido, di posizionare idonea segnaletica stradale e di cantiere indicante i divieti nel tratto di strada interessato per le operazioni suddette, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area interessata dai lavori.

Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione

accessoria della rimozione forzata.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e notificata al signor F.F. - Sestu;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Dottor Pier Luigi Deiana